

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 03 dicembre 2015, alle ore 10.30, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Roma, la Società **Limoni Spa** (di seguito denominata "la Società") rappresentata dal Direttore Risorse Umane, Francesco Caccavo, dalla Responsabile Relazioni Sindacali e Affari Legali, Paola Di Meo e da Luca Pio Guida.

e

le OO.SS nazionali:

**FILCAMS - CGIL** rappresentata da Luca De Zolt;

**FISASCAT - CISL** rappresentata da Elena Maria Vanelli;

**UILTuCS** rappresentata da Sergio Del Zotto con delega nazionale;

presenti altresì la **RSA FISASCAT** in persona di Simona Benedetti Michelangeli




### Premesso che

- a) La Società con lettera del 19 ottobre 2015 ha avviato, ai sensi della artt. 4 e 24 della legge 223/91 la procedura di licenziamento collettivo e mobilità relativa a complessivi 105 dipendenti dichiarati in esubero a seguito di:
  - i. chiusura dei punti vendita specificamente individuati nell'Allegato A) della lettera richiamata, per un numero di 63 dipendenti, nonché;
  - ii. per impossibilità di reimpiego dei dipendenti già sospesi per applicazione di CIGS presso i punti vendita specificamente individuati nell'Allegato B) della lettera richiamata per un numero di 42 dipendenti;
- b) In data 03 novembre 2015 le Parti si sono incontrate al fine di procedere all'esame congiunto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 4 della Legge n. 223/1991 senza tuttavia raggiungere intese in tale fase sindacale, comunicando al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il mancato accordo con lettera del 04 novembre 2015;
- c) In attesa di ricevere la convocazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per proseguire l'esame congiunto previsto per la procedura, le Parti si sono incontrate in data 11.11.2015, sottoscrivendo un accordo sindacale, in attesa di ratifica dello stesso presso il MLPS;
- d) In data odierna, ai fini di rendere efficace lo stesso accordo del 11.11.2015:
  - i. Le Parti concordano, limitatamente ai 22 punti vendita di cui alla lettera a) i. - per complessivi 63 dipendenti - di cui all' Allegato A al presente accordo (che fa parte integrante dello stesso), di ricorrere alla CIGS per cessazione parziale dell'attività, ai sensi del D.Lgs. n. 148 del 14/09/2015 nonché dell'art. 2 del Decreto Ministero del Lavoro del 18 dicembre 2002 n. 31826 e successive modifiche ed integrazioni;
  - ii. La Società conferma la necessità di definire la collocazione in mobilità limitatamente a 12 punti vendita - per complessivi 37 dipendenti - di cui all' Allegato B al presente accordo (che fa parte integrante dello stesso e nella diversa numerica a seguito di 2 intervenute uscite volontarie intervenute nelle more della convocazione presso il MLPS) stante la scadenza del programma di CIGS per cessazione parziale di attività approvato fino al 29 dicembre;
- e) La Società ha inoltre manifestato la disponibilità a riconoscere un importo finalizzato alla collocazione in mobilità dei dipendenti, a coloro che tra i lavoratori dichiarati in esubero faranno pervenire formale comunicazione scritta di accettazione e non opposizione al licenziamento ed alla collocazione in mobilità con pagamento del periodo di preavviso e procederanno alla prima data utile indicata dalla

PDIC

Società alla sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex artt. 1965 e ss c.c., 2113, c.c. e 410 e ss c.p.c..

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti hanno convenuto quanto

 ISCE  

segue:

Il presente accordo sostituzione integralmente il precedente accordo del 11 novembre 2015

le Parti convengono sull'attivazione di un percorso di CIGS per cessazione parziale di attività, unitamente allo strumento della mobilità, al fine di traguardare la crisi in atto secondo le specifiche che seguono.

#### MOBILITA'

Esaminata la situazione di eccedenza e la finalità della suddetta procedura, preso atto della conclusione del programma di CIGS nonché della chiusura dei punti vendita indicati nelle lettere di apertura della presente procedura come indicato al punto a) ii. delle premesse, la Società e le OO.SS. concordano che la messa in mobilità per 12 punti vendita di cui alla lettera a) ii. – per complessivi 37 dipendenti - di cui all' Allegato B del presente accordo, avverrà, nel solo caso di adesione su base volontaria secondo il criterio della non opposizione al licenziamento, con le seguenti modalità:

1. Ai dipendenti dichiarati in esubero di cui all'Allegato B del presente accordo che manifesteranno, attraverso apposita dichiarazione scritta di adesione alla messa in mobilità e di non impugnazione del licenziamento da inviare via email all'indirizzo [relazioni.sindacali@lfg.eu](mailto:relazioni.sindacali@lfg.eu) entro il 09 dicembre 2015, l'adesione al presente accordo ed alla mobilità, la Società erogherà, previo invio della comunicazione del licenziamento e la sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c. e 410 e ss c.p.c., un importo pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) al lordo delle ritenute di legge operate dal sostituto d'imposta, in aggiunta al TFR ed alle competenze di fine rapporto maturati, ivi inclusa l'indennità di mancato preavviso. Resta inteso e stabilito tra le Parti che l'erogazione del suddetto importo è espressamente condizionata alla adesione manifestata nei termini suddetti nonché alla sottoscrizione di verbale individuale di conciliazione entro e non oltre la data di termine di CIGS prevista al 29 dicembre 2015, con contestuale effettiva cessazione del rapporto di lavoro, salvo diversa data definita nel verbale di conciliazione in sede sindacale;
2. Le Parti concordano che, stante la complessa situazione economico finanziaria della Società, il pagamento dell'importo di cui al punto precedente, dell'indennità di mancato preavviso e del TFR sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
  - a) L'importo di € 8.000,00 (ottomila/00) sarà corrisposto in due rate di pari importo da pagarsi rispettivamente entro il 15 febbraio 2016 ed entro il 15 aprile 2016.
  - b) il TFR sarà erogato entro i tempi tecnici previsti dalla legge e l'indennità di preavviso entro i tempi tecnici di emissione dell'ultimo cedolino paga.
3. Per i soli dipendenti dell'Allegato B, La Società Limoni Spa si è impegnata a verificare la disponibilità presso la Società La Gardenia Beauty Spa (di seguito LGB) di posizioni aperte ai fini della rioccupazione, anche temporanea, presso i punti vendita della Società LGB, nei limiti dei valori di budget della stessa.

LGB ha inviato al personale interessato, come sopra identificato (Allegato B), il prospetto delle possibili posizioni aperte. Queste saranno valedoli come proposta avente efficacia fino al 04 dicembre 2015, e vincolanti per le Società. Entro la data del 04 dicembre 2015 l'offerta di ricollocazione, se accettata, dovrà

  POR

essere recapitata alle Società Limoni e LGB, anche tramite email (da recapitare a: relazioni.sindacali@lfg.eu). In caso di accettazione ed assegnazione, seguirà il licenziamento e la sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione con Limoni Spa.

In caso di mancata risposta alla stessa offerta entro i termini, nonché di espresso rifiuto della stessa, la proposta si considererà rifiutata ed automaticamente revocata, fermo restando l'eventuale adesione alla non opposizione al licenziamento entro il 09 dicembre 2015 in luogo della accettazione all'offerta presso LGB.

La possibili opportunità potranno avvenire su tutto il territorio nazionale, alle condizioni di mansioni e livello di inquadramento previste da LGB in funzione del rispetto del fabbisogno richiesto dal pv interessato.

Nel caso di concorso tra più adesioni notificate alle Società entro i termini di cui sopra, la scelta ricadrà sul dipendente per il quale risulterà prioritario l'inserimento in ragione dei criteri stabiliti dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 223/1991 e ss.mm.ii. fermo restando, per gli esclusi, la possibilità di adesione alla non opposizione al licenziamento entro il 09 dicembre 2015.

#### **CIGS per crisi aziendale per cessazione parziale di attività.**

1. Le Parti, preso atto delle ragioni esposte dall'azienda, al fine di superare parzialmente la situazione di crisi sopra descritta e ridurre il numero complessivo degli esuberi, ritengono le ragioni stesse coerenti con un intervento di CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, con riferimento ai 22 punti vendita di cui alla lettera a) i. – per complessivi 63 dipendenti - di cui all' Allegato A del presente accordo;
2. Il ricorso alla CIGS per cessazione di attività decorrerà dal 07 gennaio 2016, ed avrà durata di n. 12 mesi. Riguarderà un numero massimo di 63 dipendenti – pari all'intero organico in forza ai citati punti vendita – che saranno progressivamente sospesi in CIGS, all'atto della chiusura dei negozi, sino ad un massimo di 0 ore senza rotazione. La Società presenterà istanza al MLPS, ai sensi dell'art. 25 del Dlgs. N. 148/2015, entro il 07 dicembre 2015;
3. La Società si impegna – in attesa dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'istanza di CIGS - ad anticipare al personale collocato in CIGS quanto di competenza dell'ente previdenziale. Il pagamento della CIGS avverrà mediante conguaglio da parte della Società secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Dlgs. N. 148/2015;
4. Le Parti dichiarano inoltre che, per le ragioni che determinano il ricorso alla CIGS qui previsto, non è percorribile l'utilizzo di altro ammortizzatore sociale, con particolare riferimento alla possibilità di contrarre un Contratto di Solidarietà come previsto dall'art. 21, comma 1 lett. C) del Dlgs. N. 148/2015.

#### **Piano di gestione degli esuberi per i punti vendita interessati alla CIGS.**

Per il personale interessato dalla CIGS, al fine di intervenire sul problema occupazionale, le Parti convengono sulla predisposizione di un Piano di gestione degli esuberi basato sui seguenti strumenti che si articoleranno nell'anno di applicazione:

- Ricollocazione interna: offerta di ricollocazione interna dei dipendenti operanti nei punti vendita interessati dal provvedimento di CIGS, in subordine alle ricollocazioni del personale già oggetto di

collocazione in mobilità e da ammortizzatori sociali ancora in corso, in quelli nei quali dovessero sorgere esigenze di nuove posizioni lavorative e/o sostituzione di quelle in essere;

- interventi di formazione: le Parti concordano sulla opportunità di verificare la realizzazione di percorsi formativi, anche attraverso l'eventuale concorso dei Fondi paritetici per la formazione continua, volti alla riqualificazione professionale ed al possibile reinserimento nell'organizzazione e nel mercato del lavoro;
- Mobilità con il criterio della non opposizione: le Parti condividono la messa in mobilità con il criterio della non opposizione al licenziamento, per il solo personale che, in costanza di CIGS come decretata, aderirà alla mobilità con incentivo all'esodo uguale a quello riconosciuto per le medesime fattispecie negli altri accordi già sottoscritti, ovvero un importo massimo di € 2.000,00 (duemila/00) al lordo delle ritenute di legge operate dal sostituto d'imposta, previa risoluzione del rapporto di lavoro e sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale. Le Parti concordano che la collocazione in mobilità per il personale di cui all'Allegato A del presente accordo potrà avvenire - ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 236/1993, in deroga al termine legale di 120 giorni - entro e non oltre il 31 ottobre 2016. Nell'ipotesi di mancata decretazione del trattamento di CIGS - totale o parziale e al di fuori del caso in cui la Società non abbia adempiuto nei termini di legge all'invio dell'istanza - le Parti stabiliscono che la mobilità volontaria di cui al presente punto decadrà automaticamente - per i punti vendita eventualmente oggetto di mancata decretazione. La Società dichiara che, all'avversarsi di tale circostanza, avvierà la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n. 223/1991;
- Possibilità dell'utilizzo dell'applicativo "Curriculum Retail" di Federdistribuzione, strumento di politica attiva a supporto della ricollocazione del personale delle aziende della Distribuzione Moderna Organizzata. L'applicativo consente al lavoratore di pubblicare il proprio curriculum vitae per renderlo visibile a tutte le aziende associate ed a Federdistribuzione, la quale provvederà ad inoltrare i cv pubblicati anche al portale Clic Lavoro del Ministero del Lavoro.

Le Parti concordano di effettuare nel corso del programma incontri territoriali di verifica aventi ad oggetto l'andamento della situazione aziendale nonché l'utilizzo della CIGS e gli eventuali esuberanti ancora presenti al fine di valutare le azioni da intraprendere.

Le Parti si danno altresì atto che la presente intesa sostituisce ogni precedente accordo, in particolare quanto sottoscritto in data 27 luglio 2015 ed in data 11 novembre 2015.

Si dà atto che il presente verbale è composto di n. 5 (cinque) pagine oltre ai seguenti allegati:

A. elenco punti vendita oggetto di CIGS.

B. elenco punti vendita oggetto di collocazione in mobilità.

Letto, confermato e sottoscritto



Per Limoni Spa

per le OO.SS.


Francesco Caccavo



Paola Di Meo




Luca Pio Guida




FILGAMS - CGIL Luca De Zolt



FISASCAT - CISL Elena Maria Vanelli



UILTuCS Sergio Del Zotto



La RSA Simona Benedetti  
Michelangeli

